



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41

Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche all'art. 49 del Regolamento Edilizio del Comune di Aldeno e revoca della propria deliberazione n. 28 dd. 29.07.2015 relativa a designazione membri della commissione edilizia comunale. Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilaquindici** addì **24** del mese di **novembre** alle ore 20.00 presso il Municipio di Aldeno, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, è stato convocato il Consiglio comunale:

1	Fioretti Nicola	Sindaco	P
2	Buccella Nadia		P
3	Cimadom Alessandro		P
4	Comai Luca		P
5	Cont Massimiliano		P
6	Coser Giulia		A
7	Dorigotti Stefano		P
8	Giovannini Marco		P
9	Gottardi Cristina		P
10	Perticucci Massimo		P
11	Stedile Alberto		P
12	Vettori Daniele		P
13	Coser Lara		P
14	Beozzo Oscar		P
15	Bisesti Paolo		P
16	Cramerotti Alida		P
17	Cramerotti Remo		P
18	Muraglia Simone		P

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Marco Giovannini** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria:

con deliberazione n. 25 dd. 27.08.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Edilizio, costituito da 209 articoli, in sostituzione del testo precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 04.06.2003.

Si rende ora necessario, prima di porre nuovamente mano ad una sua robusta rivisitazione a seguito dell'entrata in vigore sul territorio provinciale della "*Legge provinciale per il Governo del Territorio 2015*", di procedere senza indugio a modificare puntualmente alcune disposizioni contrastanti con il suddetto regolamento al fine di permettere la regolare valutazione delle pratiche edilizie.

In proposito merita ora evidenziare che l'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 ha ridisciplinato le modalità e i criteri per la determinazione, da parte dei regolamenti edilizi, dell'ordinamento delle commissioni edilizie e ciò anche in vista delle gestioni associate a cui obbligatoriamente occorre dar vita con i comuni del proprio ambito, così come individuato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione nr. 1952 del 9 novembre 2015.

I comuni d'ambito sono infatti i comuni di Garniga Terme e Cimone - con esclusione quindi di Trento per il quale non sussiste l'obbligo di gestione associata dei servizi - e pertanto con estensione del servizio tecnico già associato tra Aldeno e Cimone anche al comune di Garniga Terme.

L'articolo adesso citato - che per semplicità si riporta qui sotto in stralcio - dispone in effetti che il regolamento edilizio determini l'ordinamento della Commissione edilizia comunale (C.E.C.), sulla base delle seguenti prescrizioni:

Art. 9

Commissione edilizia comunale

1. ...omissis..
2. *Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:*
 - a) *il **sindaco** o l'**assessore all'urbanistica** è componente della commissione e la presiede;*
 - b) *il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. **Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;***
 - c) ***non possono** essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
 - d) ***i comandanti del corpo dei vigili del fuoco** permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24(Servizio antincendi), **non sono computati** ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;*
 - e) ***l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.***
3. *I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.*
4. ...omissis....
5. ...omissis...
6. ***Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC.** La commissione è **nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni** della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è **composta da sette componenti**, compreso il presidente. La composizione della commissione è **variabile** e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.*

Ora, e fatto presente che durante il mese di ottobre si sono tenuti degli incontri con i rappresentanti delle altre amministrazioni comunali sul tema più generale delle gestioni associate, di dà conto che in data 12 novembre u.s. presso il municipio si è avuta, in ossequio al disposto di cui al comma 6

dell'articolo 9 sopra riportato, una riunione con i sindaci dei tre comuni (presenti inoltre il consigliere Janes del comune di Garniga Terme oltre che gli assessori Gottardi Cristina e Cont Massimiliano per Aldeno), per concertare appunto la composizione della commissione in parola.

A seguito dell'invio del testo modificato a seguito degli accordi definiti tra le tre amministrazioni, il testo conclusivo ha ricevuto solo in data di venerdì 20 novembre l'assenso, per le vie brevi, di tutti e tre i comuni dell'ambito.

Si ritiene dunque necessario garantire alle tre amministrazioni comunali un valido strumento di supporto e di confronto in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, attraverso la modifica parziale dell'art. 49 del "Regolamento edilizio" vigente nel comune di Aldeno, con specifico riferimento alle norme sulla composizione della Commissione edilizia "intercomunale", onde permettere la sua aderenza al dettato normativo e quindi al più presto la sua regolare costituzione e funzionamento al fine di non danneggiare con ritardi procedurali gli utenti, cittadini dei tre comuni.

La proposta di modifica dell'art. 49 del Regolamento edilizio è quella evidenziata nella parte destra dell'allegato sotto la lett. A) al presente provvedimento, ove è riportato anche - comparativamente e solo ai fini di una miglior comprensione -, l'articolo 49 precedente di cui si chiede la modifica.

Come si può notare, il numero dei componenti è stato ricondotto a 7 unità con eliminazione dalla commissione – salvo che per la presidenza - della parte politica; ciò sulla scorta della considerazione, da un lato, che la commissione è essenzialmente un organismo tecnico di ausilio al concedente le concessioni edilizie e, dall'altro lato, che la stessa Provincia Autonoma di Trento suggerisce, con propria circolare del 7 giugno 2010 prot.n. 4884/10-13-I PGM, di assicurare la presenza di esperti e competenti in materia visto che la commissione edilizia è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni in ordine ad argomenti che richiedono una conoscenza specifica in materia urbanistico-edilizia e di tutela paesaggistica.

Allo scopo di dare coerenza agli atti amministrativi assunti dal comune di Aldeno si impone, contestualmente all'adozione del presente atto, anche la revoca con efficacia ex nunc del proprio atto amministrativo nr. 28 del 29 luglio 2015, divenuto successivamente alla sua adozione illegittimo a seguito della emanazione in data 4 agosto 2015 della L.P. n. 15, entrata in vigore il 12 agosto 2015.

Tutto ciò premesso si propone di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Aldeno, comune capofila di maggiori dimensioni demografiche.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento edilizio del Comune di Aldeno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 27.08.2007;

- Visto l'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, riportante, per la comparazione, sia l'art. 49 del Regolamento edilizio oggetto di modifica, sia l'art. 49 come modificato;

- Vista l'atto consiliare nr 28 del 2015, ormai incompatibile con il dettato normativo della L.P. 15/2015, nonché l'allegato/circolare nr. 2/ 2015 il quale fa presente (in ultima pagina) che il comune capofila deve procedere alla nomina della nuova commissione edilizia, entro il termine ordinatorio di 2 mesi dalla sua pubblicazione (e quindi entro il 12 ottobre 2015), per cui si impone la revoca *ex nunc* della deliberazione.

- Dopo ampia discussione come riportata a verbale;

- Visto l'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;

- Accertato che in virtù dell'art. 26 comma 2 lett. a) del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPREg.

01.02.2005 n. 3/L, il presente atto rientra nella propria competenza a disporre, avendo natura regolamentare;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n.17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione,

Il Presidente preso atto dell'esito della votazione

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto,

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Aldeno, approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 27.08.2007, secondo il testo comparativo che, allegato alla presente sub "A", ne forma parte integrante e sostanziale e che evidenzia le nuove disposizioni;
2. di revocare pertanto la propria deliberazione consiliare nr. 28 del 29 luglio 2015, esecutiva, allo scopo di permettere alla giunta comunale di adottare la nuova deliberazione in coerenza al dettato normativo e regolamentare, e pertanto dopo la selezione dei curriculum fatti pervenire dai soggetti interessati a seguito di pubblicazione di avviso;
3. di conferire alla presente l'immediata eseguibilità, mediante distinta votazione: favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n.17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, stante l'art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L, rilevata l'urgenza di consentire al più presto, previa revoca del suddetto atto e la pubblicazione dell'avviso, il regolare funzionamento della nuova Commissione edilizia intercomunale;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Testo originario	Testo modificato
<p>Art.49 - Composizione della Commissione edilizia comunale.</p> <p>1. La Commissione edilizia comunale è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dai seguenti membri: a) il Sindaco o un Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede; b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco; c) un esperto in urbanistica e tutela del paesaggio; d) due tecnici designati dal Consiglio Comunale in possesso di laurea in architettura o ingegneria o di diploma di geometra o di perito edile; e) un esperto in materia giuridico amministrativa.</p> <p>2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero da un dipendente dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Responsabile dell'U.T.C., i quali partecipano, anche contemporaneamente, senza diritto di voto.</p> <p>3. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.</p> <p>4. I membri della Commissione edilizia durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e possono essere riconfermati, con l'esclusione del comma 1, lettera c). In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.</p> <p>5. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. I membri di nomina consigliere decadono o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina; il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito</p>	<p>Art.49 - Composizione della Commissione edilizia comunale per la gestione associata.</p> <p>1. La Commissione edilizia comunale è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dai seguenti membri: a) il Sindaco o l'Assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, che la presiede; b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, facendo salva la possibilità di supplenza con il comandante di altro comune associato in caso di impedimento; c) tre tecnici iscritti ai relativi collegi o albi professionali, di cui almeno uno iscritto da non più di 5 anni, che abbiano conoscenza del territorio ed esperienza in materia di risparmio energetico o bioedilizia,; d) due tecnici esperti in materia edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi collegi o albi professionali, che abbiano già partecipato a commissioni edilizie; e) un esperto in materia giuridico amministrativa.</p> <p>2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero da un dipendente dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Responsabile dell'U.T.C., i quali partecipano, anche contemporaneamente, senza diritto di voto.</p> <p>3. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.</p> <p>4. I membri della Commissione edilizia durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e possono essere riconfermati, con l'esclusione del comma 1, lettera c). In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.</p> <p>5. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Fatta salva la delega di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, non possono altresì far parte della Commissione i consiglieri e gli assessori di ogni comune associato, nemmeno se competenti in materia di urbanistica ed edilizia. I membri di nomina consigliere decadono o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina; il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito</p> <p>6.L'individuazione dei componenti diversi dalle lettere a), b) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.</p>

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti tutti gli elementi di giudizio e vista la normativa vigente in materia, il sottoscritto attesta che l'istruttoria è stata correttamente condotta ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, come richiesto dall'art. 81 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 23 novembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Marco Giovannini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L, **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno>, dal 26.11.2015 al 06.12.2015, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 26 novembre 2015